La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 4.6.2026
La Nuova Procedura Civile, 2, 2026
www.lanuovaproceduracivile.com
ANNO XIV

Centro Studi
Diritto Avanzato
EDIZIONI
www.dirittoavanzato.it

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON †** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) -* Paolo **DI MARZIO** *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) – Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).*

Il giudice di prime cure cita giurisprudenza inesistente senza verificare e copia da un articolo in rete: è vizio di motivazione? Corte di Appello di Messina soprassiede.

L'appellante, a fondamento dell'inibitoria, sostiene (tra l'altro) che:
il testo della decisione appellata riproduce pedissequamente ampi passaggi di un articolo pubblicato sul sito X; il Giudice di prime cure cita giurisprudenza inesistente; dalla verifica effettuata presso le banche dati ufficiali risulta che: la sentenza n. 2065/2023 della Corte d'Appello di Venezia esiste, ma è del 5 giugno 2025 e tratta di "cessazione della materia del contendere", non di coobbligazione -il primo Giudice ha solo pedissequamente riportato anche questa citazione errata dall'articolo di X senza verificarne l'esistenza-. Da ciò deriva un grave vizio di motivazione.

La sola costituita controparte, *ex adverso*, deduce (tra l'altro) che:
il principio espresso dalla Corte d'Appello di Venezia – richiamato dal Giudice di primo

www.lanuovaproceduracivile.com

grado - si trova infatti in numerose pronunce di merito.

La Corte di Appello stabilisce che:
mentre, quanto al fumus, va osservato che con i motivi di gravame vengono sollevate censureche – a tenore della loro stessa articolazione (quale retro riprodotta) – richiedono unapprofondito esame delle questioni in fatto e diritto prospettate, anche attesane la plurisolubilità (quale fatta palese dalla superiore ricognizione di sintesi), senza che possa evincersi allo stato una fondatezza di evidenza tale da attenuare la valutazione anche del secondo imprescindibile requisito del "periculum in mora";
quanto appunto al periculum, la valutazione combinata dei presupposti di legge retro citati ed il bilanciamento delle opposte posizioni (dovendosi contemperare le pretese di parte appellante con il pregiudizio che subirebbe la parte vittoriosa in prime cure in caso di ritardata esecuzione della sentenza) non consentono – allo stato degli atti – di propendere per l'accoglimento del petitum, sicché s'impone il rigetto dell'inibitoria proposta.
Va rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata di cui alla premessa.

Corte di Appello di Messina, ordinanza del 11.1.2026

...omissis...
premesso che:
- nel giudizio di appello le istanze di concessione, revoca o sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado danno luogo ad un autonomo e distinto procedimento, strutturalmente differenziato rispetto al processo di impugnazione, sebbene l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 283 C.P.C. abbia sempre carattere provvisorio e cautelare (e quindi non pregiudichi in nessun caso la decisione definitiva sull'appello, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali), con la conseguenza che pure ove di accoglimento quel provvedimento conserva natura ordinatoria e cautelare ed è destinato ad essere assorbito dalla sentenza conclusiva del giudizio, rimanendo inidoneo ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato (ex plurimis, si v. Cass. n. 4024 del 21.2.2007 e n. 4299 del 1.3.2005);
- secondo il potere discrezionale riconosciuto al Giudice d'appello dagli artt. 283 e 351 C.P.C. (dopo la novella di cui all'art. 3, comma 22, lett. a), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, con effetto ex art. 35, del medesimo D. Lgs.), l'invocata inibitoria è concedibile "… se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti …";
- la prognosi del cd. fumus boni iuris, avente indole prioritaria, postula che il riesame della sentenza di primo grado consenta l'emersione già prima facie ("manifestamente") di vizi che ne inficino la validità ed efficacia, versandosi in fattispecie di summaria cognitio e piena essendo la salvezza d'ogni diversa valutazione in sede di decisione;
- quanto al superiore periculum, i predicati normativi prima richiamati ne collocano il rilievo in un quid pluris rispetto all'oggettività costituita dal depauperamento patrimoniale del soggetto inciso dall'eseguibilità ex lege della pronuncia condannatoria di prime cure, rappresentato da conseguenze:
diverse rispetto ai normali effetti connessi all'esecuzione della sentenza impugnata (pena, altrimenti, la vanificazione della regola normativa della generalizzata esecutività delle superiori decisioni) e, quindi, ulteriori; proprie del caso concreto;
suscettibili di arrecare detrimento ad interessi meritevoli di tutela della parte istante;
- l'art. 282 C.P.C., là dove stabilisce che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", in realtà plus dixit quam voluit;
ed invero, tale regola per costante giurisprudenza di legittimità non si applica indistintamente a tutte le "sentenze di primo grado", ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio, non dunque alle sentenze dichiarative o costitutive (cfr. tra le tante, Sez. III, ordinanza n. 28508 dell'8/11/2018; Sez. VI-3, ordinanza n. 1211 del 18/01/2018; Sez. III, sentenza n. 25743 del 15/11/2013);
rilevato che l'esecuzione provvisoria esperibile verte la condanna emessa nei confronti dell'odierna parte appellante al pagamento degli importi di euro 2.540,00 oltre spese generali al 15%, iva e CPA come per legge per le spese processuali, nonché le spese di CTU;
dato atto dell'avvenuto deposito – entro i termini assegnati dal citato decreto presidenziale – d'istanze e note di trattazione scritta ad iniziativa delle parti costituite, nella data del 17.12.2025;
visti i fogli di precisazione delle conclusioni ut supra acquisiti, in cui sono stati rassegnati i rispettivi petita e chiesti:
a) ad iniziativa di parte appellante, l'accoglimento della proposta inibitoria;
b) ad iniziativa della sola parte appellata costituita nella presente iscrizione, il rigetto di detto petitum;
dato atto che:
- parte appellante assume, a fondamento dell'inibitoria proposta:
quanto al fumus boni iuris dell'impugnazione azionata, che:
"… il testo della decisione appellata riproduce pedissequamente ampi passaggi di un articolo pubblicato sul sito "X", in data 16.12.2024, dal titolo «Il contratto parla chiaro: sei un coobbligato» (cfr. all. 1), dunque, senza un effettivo innesto logico del Giudicante di prime cure e senza un'autonoma rielaborazione critica

www.LaNuovaProceduraCivile.com

riferita alla specifica questione portata alla sua attenzione, segnatamente, dal confronto sinottico fra la sentenza e l'articolo di X, si possono scorgere i seguenti passaggi identici:
- 1: Definizione del coobbligato.
ARTICOLO X (del 16.12.2024):
"Il coobbligato in un contratto di finanziamento è un soggetto che si impegna, solidalmente con il debitore principale, al pagamento del debito. Non è un titolare del finanziamento, ma rappresenta una figura di garanzia per il rimborso delle rate, in caso di inadempienza del richiedente."
SENTENZA TRIBUNALE PATTI (del 22.07.2025) -Pagina 4:
"Il coobbligato in un contratto di finanziamento è un soggetto che si impegna, solidalmente con il debitore principale, al pagamento del debito. Non è un titolare del finanziamento, ma rappresenta una figura di garanzia per il rimborso delle rate, in caso di inadempienza del richiedente."
- 2: Distinzione coobbligato-garante.
ARTICOLO X:
"Nonostante la sua presenza aumenti le garanzie a disposizione dell'ente erogatore e riduca il rischio di insolvenza, tale figura va nettamente distinta dal garante poiché, a differenza di quest'ultimo, il coobbligato è tenuto ad adempiere all'obbligazione in solido in qualsiasi momento, senza che sia necessaria la messa in mora del debitore principale, ai sensi dell'art. 1292 c. c. che prevede la responsabilità di più debitori per la stessa prestazione."
SENTENZA TRIBUNALE PATTI - Pagina 4:
"Nonostante la sua presenza aumenti le garanzie a disposizione dell'ente erogatore e riduca il rischio di insolvenza, tale figura va nettamente distinta dal garante poiché, a differenza di quest'ultimo, il coobbligato è tenuto ad adempiere all'obbligazione in solido in qualsiasi momento, senza che sia necessaria la messa in mora del debitore principale, ai sensi dell'art. 1292 c. c. che prevede la responsabilità di più debitori per la stessa prestazione."
- 3: Qualificazione giuridica del contratto.
ARTICOLO X:
"Sulla scorta del tenore letterale del contratto (che risulta privo di qualsiasi richiamo alla disciplina della fideiussione) deve ritenersi infatti che le parti, facendo riferimento alla figura del "garante-coobbligato" abbiano inteso stipulare non già un contratto di fideiussione, quanto piuttosto un contratto atipico con funzione di garanzia, che prevede, nei rapporti esterni, un'obbligazione solidale ex art. 1292 c.c. tra "cliente" e "coobbligato"."
SENTENZA TRIBUNALE PATTI - Pagina 5:
"Sulla scorta del tenore letterale del contratto (che risulta privo di qualsiasi richiamo alla disciplina della fideiussione) deve ritenersi infatti che le parti, facendo riferimento alla figura del "garante-coobbligato", abbiano inteso stipulare non già un contratto di fideiussione, quanto piuttosto un contratto atipico con funzione di garanzia, che prevede, nei rapporti esterni, un'obbligazione solidale ex art. 1292 c.c. tra "cliente" e "coobbligato"."
La sentenza appellata, inoltre, richiama quale "recente pronuncia conforme" una decisione indicata come Corte d'Appello di Venezia, "Quanto sopra argomentato trova conferma in una recente pronuncia della Corte d'Appello di Venezia secondo la quale [...] (cfr. Corte di Appello di Venezia, Sent. n. 2065/2023 del 19.10.2023)" la cui individuazione, quanto a numero, data e contenuto, non risulta corrispondere ad un precedente effettivamente pertinente al thema decidendum.
A dire il vero, il Giudice di prime cure cita giurisprudenza inesistente; dalla verifica effettuata presso le banche dati ufficiali risulta che: la sentenza n. 2065/2023 della Corte d'Appello di Venezia esiste, ma è del 5 giugno 2025 e tratta di "cessazione della materia del contendere", non di coobbligazione -il primo Giudice ha solo pedissequamente riportato anche questa citazione errata dall'articolo di X senza verificarne l'esistenza-.
A pagina 7 della motivazione, il Giudice di prime cure poi sostiene che: "Sul concetto di dolo pare utile richiamare la pronuncia della Suprema Corte secondo al quale [...] (cfr. Cass. civ. n. 1548/2023)", utilizzando tale pronuncia per respingere le doglianze dell'odierno appellante relative al dolo contrattuale, ma dalla verifica effettuata presso le banche dati ufficiali della Suprema Corte di cassazione risulta che la sentenza Cass. Civ. n. 1548/2023 è completamente inconferente rispetto alla materia trattata.
Dalla comparazione suddetta, insomma, emerge che il nucleo argomentativo della sentenza in punto di qualificazione della funzione giuridica del garante-coobbligato riproduce letteralmente, con minime varianti, il testo dell'articolo X.
Anche il lungo passaggio tratto dalla fuorviante sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2065/2023 risulta identico, sin nella punteggiatura, a quello riportato nell'articolo, con la sola modifica finale dell'indicazione della data.
Ne consegue che i brani qui riportati possono essere considerati, nei fatti, una trasposizione integrale dell'elaborazione pubblicata su X e, nel loro insieme, tali elementi inducono a ritenere che il Giudice di prime cure non abbia sviluppato una compiuta e autonoma valutazione del caso concreto, ma abbia fatto applicazione di uno schema argomentativo ricopiato da un articolo scovato online e fondato su richiami giurisprudenziali non adeguatamente verificati; da ciò deriva un grave vizio di motivazione, rilevante, che costituisce un significativo indice di fondatezza del gravame incardinato …";
e, quanto al periculum in mora, che:
"… le richieste di pagamento già pervenute dalle appellate (comunicazioni del 23 luglio e 28 agosto 2025) per importi non trascurabili (€ 7.412,32 complessivi oltre accessori) espongono l'appellante al concreto rischio di iniziative esecutive.
Il danno all'immagine professionale dell'appellante risulta di difficile reversibilità, configurando quel "pregiudizio grave e irreparabile" richiesto dalla norma e come precisato dalla giurisprudenza, "l'istanza di sospensione deve essere corroborata da chiare e specifiche deduzioni circa la sussistenza di elementi che possano condurre ad ipotizzare il verificarsi di un danno irreparabile derivante dall'effettiva esecuzione della sentenza impugnata". Sicché, nel caso di specie, sussiste il fondato e concreto pericolo che, nelle more della definizione del presente giudizio di gravame, l'appellante possa subire un pregiudizio economico irreparabile, derivante dalla possibile azione esecutiva che verrebbe intrapresa dalle controparti.
Si tratta di un danno difficilmente reversibile ove non venga inibita, in via cautelare, l'efficacia esecutiva della decisione di primo grado; considerata la già fissata udienza del 5 febbraio 2026, appare, dunque, necessario che sulla richiesta di sospensione si provveda con urgenza, prima di tale data …";
ed ancora:

www.LaNuovaProceduraCivile.com

"… il sig. Controparte_3 (interveCnountotr onpela rgtrea_vame) ha di recente sporto querela presso la Procura della Repubblica di Patti nei confronti di e Controparte_2 per i reati di truffa contrattuale, usura e mendacio bancario.
Nella querela, già prodotta in atti, sono descritti gli stessi fatti oggetto del giudizio civile appellato, ed in particolare:
-l'inversione artificiosa delle posizioni contrattuali tra "cliente" e "garante", con formale intestazione del finanziamento al sig. CP_3 e configurazione dell'Avv. Pt_1 quale "coobbligato/garante", a fronte di una realtà economica opposta (bene intestato e utilizzato dall'Avv. Pt_1 e rate addebitate sul suo conto);
-l'utilizzo della firma digitale OTP in modo da non consentire una effettiva presa visione preventiva del contenuto contrattuale;
-l'inserimento unilaterale della polizza facoltativa "Senza Sosta" per € 2.016,00 e di ulteriori costi con incidenza sul TAEG e sulle soglie antiusura.
Per tali motivi, ed a fronte di una comunicazione recente di CP_1 al medesimo, nel presente giudizio di appello, il sig. CP_3 è intervenuto volontariamente ex art. 105 c.p.c., esponendo un proprio interesse autonomo, egli ha dichiarato, in particolare:
-di non avere mai ricevuto l'autovettura oggetto del finanziamento, intestata e utilizzata dall'Avv. Pt_1 ;
-di non avere mai corrisposto alcuna rata, essendo le stesse state addebitate esclusivamente sul conto dell'Avv. Pt_1 ;
-di essersi trovato, in concreto, ad assumere la veste di prestanome, con contratto solo formalmente intestato a sé.
Tali elementi convergono tutti nel dimostrare la simulazione relativa del rapporto contrattuale e la sostanziale coincidenza dei pregiudizi subiti dall'appellante e dall'interveniente, rafforzando il quadro di fondatezza delle censure già veicolate con l'atto di appello.
3) La Confessione Stragiudiziale di CP_1 .
Altro elemento decisivo che conferma la simulazione operata dalle appellate è la comunicazione di CP_1 del 12 giugno 2024, che costituisce confessione stragiudiziale ex art. 2730 c.c. circa la reale struttura dell'operazione.
Nella comunicazione in oggetto, CP_1 qualifica espressamente: Controparte_3 come soggetto a cui è "intestato" il contratto e Parte_1 come "garante/coobbligato", nel testo della comunicazione, CP_1 si rivolge all'appellante specificando: "In riferimento al contratto di finanziamento in oggetto da Lei sottoscritto con la nostra società in qualità di garante/coobbligato".
Tale comunicazione smentisce categoricamente le affermazioni del primo Giudice secondo cui l'appellante sarebbe "coobbligato e destinatario del finanziamento".
Per tali motivi, e pure a fronte di una comunicazione recente di CP_1 al sig. CP_3 , che come sopra accennato, nel presente giudizio di appello, il medesimo è intervenuto volontariamente ex art. 105 c.p.c., esponendo un proprio interesse autonomo.
Egli ha dichiarato, in particolare: di non avere mai ricevuto l'autovettura oggetto del finanziamento, peraltro, intestata e utilizzata dall'Avv. Pt_1 ; di non avere mai corrisposto alcuna rata, essendo le stesse state addebitate esclusivamente sul conto dell'Avv. Pt_1 ; di essersi trovato, in concreto, ad assumere la veste di prestanome, con contratto solo formalmente intestato a sé.
Tali elementi convergono tutti nel dimostrare la simulazione relativa del rapporto contrattuale e la sostanziale coincidenza dei pregiudizi subiti dall'appellante e dall'interveniente, rafforzando il quadro di fondatezza delle censure già veicolate con l'atto di appello …";
- la sola costituita controparte, ex adverso, ha dedotto che:
"… il principale motivo di appello di controparte (i.e. il secondo motivo di appello) è inammissibile anche ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ.
Il riferimento è alla domanda di simulazione relativa del contratto di finanziamento intercorso tra le parti: questa domanda è stata infatti introdotta nel giudizio dall'avv. Pt_1 solo nella comparsa conclusionale del primo grado.
Di conseguenza il secondo motivo di appello avversario dovrà essere dichiarato inammissibile, poiché l'avv. Pt_1 mai ha proposto nel primo grado una domanda per l'accertamento della simulazione relativa …
Con il terzo motivo di appello l'avv. Pt_1 si è (…) dilungato – in modo inammissibile – sulla consulenza tecnica d'ufficio ripetendo le stesse contestazioni che nel primo grado sono state ritenute infondate e che sono infatti palesemente strumentali.
È incomprensibile come possa essere contestata l'erroneità di una consulenza tecnica d'ufficio solo perché il consulente abbia definito la controparte come "signore" invece che "avvocato" oppure perché sul tavolo era presente un "cartoncino". Per quanto attiene al metodo utilizzato dal CTU per l'esame delle firme, si osserva che il consulente nominato dal Tribunale ha utilizzato il metodo analitico – comparativo su base grafologica, che non prende in considerazione solo l'aspetto formale della scrittura, ma anche e soprattutto il suo aspetto dinamico quale evoluzione del gesto grafico. Si tratta dell'unico metodo riconosciuto dalla giurisprudenza. A questo riguardo il CTU ha compiutamente riscontrato le infondate osservazioni alla consulenza avanzate dalla controparte e lo stesso ha fatto il Tribunale di Patti …";
"… il Giudice di primo grado ha ritenuto che le parti abbiano voluto stipulare un contratto di finanziamento in cui l'avv. Pt_1 era coobbligato ex art. 1292 cod. civ.
Il principio espresso dalla Corte d'Appello di Venezia – richiamato dal Giudice di primo grado - si trova infatti in numerose pronunce di merito.
E infatti, secondo la giurisprudenza di merito "la solidarietà passiva si caratterizza per l'eadem res debita e eadem causa petendi, come nel caso di specie, a differenza del contratto di fideiussione ove vi sono due rapporti obbligatori autonomi (quello del debitore principale e quello di garanzia), legati solo dal vincolo di accessorietà, e due fonti di obbligazione diverse, con conseguenti diverse discipline per i due rapporti. Il regime della solidarietà passiva, che può essere previsto per legge o per volontà delle parti nell'obbligazione soggettivamente complessa, ben può essere utilizzato dalle parti quale strumento di garanzia per il creditore al fine di agevolare la realizzazione dell'affare, in quanto consente al creditore di poter agire, in caso di inadempimento, verso una molteplicità di debitori tutti nella identica posizione, scopo perseguito anche nel contratto per cui è causa. Nel caso in cui uno dei debitori solidali si assuma il debito pur senza essere tenuto alla prestazione, come avvenuto nel caso di specie, si

www.LaNuovaProceduraCivile.com

realizza l'ipotesi in cui più chiaramente viene ad evidenziarsi la funzione di garanzia sottostante all'assunzione da parte sua dell'impegno all'adempimento dell'obbligazione. Questa figura del condebitore solidale che assume l'obbligo nell'esclusivo interesse di altro condebitore è prevista dalla stessa disciplina delle obbligazioni solidali che, nel regolare i rapporti interni, all'art. 1299 c.c. - regresso tra condebitori, prevede che tale condebitore non sia tenuto a sostenere l'obbligazione assunta, con possibilità di ottenere la completa restituzione di quanto corrisposto dal condebitore e che nei suoi confronti non sia esercitabile il regresso. Le parti, quindi, hanno stipulato un contratto volto a realizzare un interesse economico degno di tutela nel nostro ordinamento, in quanto è stata realizzata una forma di garanzia in favore del creditore mediante il ricorso della figura dell'obbligazione solidale nell'interesse di solo uno dei condebitori (cfr. Corte di Appello di Venezia, Sent. n. 2065/2023 del 19.10.2023)" (così si sono espressi il Tribunale di Ancona, sentenza n. 131 del 25 gennaio 2025, e il Tribunale di Siracusa, sentenza n. 746 del 25 marzo 2024, entrambe in dejure.it).
Quello descritto è ciò che è avvenuto nella fattispecie, ove il contratto di finanziamento è stato stipulato dall'avv. Pt_1 e dal sig. CP_3 in qualità di coobbligati.
Allo stesso modo, anche la parte della Sentenza in cui viene delineato il concetto di dolo che può dar luogo all'annullamento di un contratto è corretta.
Il Giudice di primo grado ha infatti applicati i principi consolidati della Corte di cassazione, secondo la quale "per il dolo, ai sensi dell'art. 1439 c.c., occorre che il raggiro o l'inganno abbia agito come fattore decisivo e determinante della volontà negoziale. L'errore provocato dall'altrui azione ingannatrice costituisce, quindi, causa di annullamento del contratto solo in quanto abbia inciso sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a causa della quale il contraente si sia determinato a stipulare. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio di consenso) che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza - o in costanza - di questa falsa rappresentazione, spontanea o provocata; con l'ulteriore conseguenza che la domanda di annullamento non può essere accolta allorché, in relazione al concreto ed inequivoco contenuto delle clausole negoziali, o per effetto di qualsiasi altra circostanza, debba escludersi che l'attore versasse in errore al momento della prestazione del consenso (Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3065)" (Cass., 27 febbraio 2019, n. 5734, in dejure.it).
Il Tribunale di Patti ha quindi deciso – in base al principio del libero convincimento del Giudice di cui all'art. 116 cod. proc. civ. (nulla vieta che possano essere assunte decisioni anche sulla base di articoli dottrinali) – sulla scorta di principi consolidati in giurisprudenza …";
"… Del tutto privo di rilevanza è poi il fatto che il sig. CP_3 sarebbe intervenuto nel giudizio di appello (anche lui per far valere la simulazione del contratto in modo tardivo e quindi inammissibile) oppure la circostanza per la quale sarebbe stata sporta querela (in relazione alla quale CP_1 si riserva ogni più opportuna azione).
Non si comprende in quale modo l'intervento del sig. CP_3 dovrebbe provare la sussistenza del requisito della manifesta fondatezza dell'appello di cui all'art. 283 cod. proc.: nulla dice al riguardo l'avv. Pt_1 .
Parimenti singolare è poi il riferimento alla comunicazione di CP_1 in data 12 giugno 2024.
Anzitutto, si tratta di documento che non è stato prodotto nel primo grado di giudizio e che è quindi inammissibile: questa comunicazione non potrà essere utilizzata ai fini della decisione.
In ogni caso, questa comunicazione conferma che la Sentenza è corretta.
Come ricostruito in modo corretto dal Giudice di primo grado, il contratto di finanziamento è stato infatti stipulato dall'avv. Pt_1 e dal sig. CP_3 in qualità di coobbligati.
Tale circostanza emerge chiaramente dal testo del contratto di finanziamento che:
- è sottoscritto in tutte le sue parti sia dall'avv. Pt_1 , sia dal sig. CP_3 ; - riporta, a pagina 6, i dati del sig. CP_3 e dell'avv. Pt_1 con l'indicazione specifica della loro qualità ovvero di "cliente" e "coobbligato"; - alla pagina 2, nel riquadro "Garanzie richieste – Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito", non vi è alcuna indicazione, a dimostrazione del fatto che nessuna garanzia è stata rilasciata per il Finanziamento.
Lo schema contrattuale utilizzato dalle parti – come ricostruito in modo corretto nella Sentenza – è chiaro e da manuale istituzionale di diritto privato: l'avv. Pt_1 e il sig. CP_3 sono entrambi coobbligati e quindi tenuti all'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal finanziamento.
Non si spiegherebbe altrimenti per quale ragione l'avv. Pt_1 (che oggi si professa come garante invece di coobbligato) avrebbe: - utilizzato la vettura per oltre cinque anni; - pagato per oltre cinque anni le rate del finanziamento. È evidente quindi l'inconsistenza dei motivi di impugnazione dell'avv. Pt_1 , che non sono quindi idonei a legittimare la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza …";
considerato che nel caso di specie:
mentre, quanto al fumus, va osservato che con i motivi di gravame vengono sollevate censure che – a tenore della loro stessa articolazione (quale retro riprodotta) – richiedono un approfondito esame delle questioni in fatto e diritto prospettate, anche attesane la plurisolubilità (quale fatta palese dalla superiore ricognizione di sintesi), senza che possa evincersi allo stato una fondatezza di evidenza tale da attenuare la valutazione anche del secondo imprescindibile requisito del "periculum in mora";
quanto appunto al periculum, la valutazione combinata dei presupposti di legge retro citati ed il bilanciamento delle opposte posizioni (dovendosi contemperare le pretese di parte appellante con il pregiudizio che subirebbe la parte vittoriosa in prime cure in caso di ritardata esecuzione della sentenza) non consentono – allo stato degli atti – di propendere per l'accoglimento del petitum, sicché s'impone il rigetto dell'inibitoria proposta;
ritenuto che pertanto va disattesa l'istanza in premessa richiamata;
ritenuto, ancora, che, a termini dell'art. 283 comma 3 C.P.C., secondo cui:
"… Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della Pt_2 delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio …";
nulla va statuito in dispositivo;
dato atto, in punto di spese della corrente fase incidentale, del principio di diritto (per cui si v. Cass. Sez. VI-2, ordinanza n. 2671 del 5/2/2013, con indirizzo in seguito confermato dalla Sez. II con la sentenza n. 13432 del 20/5/2025) secondo il quale:
«… l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi

dell'art. 283 C.P.C., mette capo ad un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative deve essere disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo. Pertanto, ove la sentenza impugnata sia stata riformata "in toto" dal giudice d'appello, la liquidazione delle spese relative a tale subprocedimento non può essere esclusa sul presupposto che l'istanza di sospensione fosse stata, "medio tempore", rigettata …»;
principio per cui:
- nella mancata apertura di una fase incidentale, non v'è titolo a liquidazione "autonoma" di spese per la definizione della domanda d'inibitoria, essendo l'impegno defensionale relativo assorbito dalla fase di costituzione e trattazione;
- in caso di costituzione sia nella fase incidentale sia nel giudizio principale, la parte finalmente vittoriosa può chiedere e conseguire la rifusione delle spese "anche" della fase incidentale, seppur sia stata in essa soccombente, ma solo in esito al giudizio di merito (e la relativa rifusione dovrà ovviamente tener conto: a) dell'esito complessivo della lite; b) dell'impegno defensionale relativo ad entrambi i procedimenti celebrati);
- secondo quanto rettamente arguito dalla Sez. L nell'ordinanza n. 24916 del 9/9/2025, nella peculiare vicenda della mancata costituzione in sede di merito di una parte costituitasi invece (e vittoriosamente) in fase incidentale, detta autonoma liquidazione rispetto a quella che dovrebbe riguardare il giudizio "principale" può aver luogo (sebbene abbia carattere meramente eventuale) ma deve comunque tener conto dell'esito complessivo della lite, sicché spetterà alla predetta parte solo se vittoriosa anche nel giudizio di merito;
P. Q. M.
visto l'art. 351 C.P.C., così provvede:
a) rigetta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata di cui alla premessa;
b) spese della presente fase incidentale eventualmente al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 9.1.2026
Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere relatore
(dott. Augusto SABATINI)

Sul tema delle citazioni giurisprudenziali inesistenti rispetto all'uso dell'intelligenza artificiale, si segnalano:
–Tribunale di Lecco, sentenza del 27.3.2026 (*Intelligenza artificiale e sentenze inesistenti, o diverse, riportate negli atti con il virgolettato: condanna ex art. 96 c.p.c.*), in *La Nuova procedura Civile,* 2, 2026;
–Tribunale di Rovigo, sentenza del 8.4.2026 *(Intelligenza Artificiale scrive se vuoi…fammi sapere: certo non ne è vietato l'uso per l'avvocato, ma è necessaria supervisione umana*), in *La Nuova Procedura Civile,* 2, 2026;
–Tribunale di Milano, ordinanza del 27.3.2026 (*Intelligenza artificiale: citazione di precedenti giurisprudenziali non pertinenti con contenuti virgolettati, si alla condanna ex art. 96 c.p.c.*), in *La Nuova Procedura Civile,* 1, 2026;
–Tribunale di Verona, sentenza del 16.2.2026 *(Intelligenza artificiale: è responsabilità ex art. 96 c.p.c. se l'atto non è sufficientemente controllato, in caso di Avvocato che lascia una frase di chatgpt),* in *La Nuova Procedura Civile,* 1, 2026;
–Tribunale di Pistoia, ordinanza del 19.3.2026 *(Intelligenza artificiale genera automaticamente contenuti: responsabilità umana),* in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2026;
– Tribunale di Siracusa, sentenza del 20.2.2026, n. 338 (*Responsabilità aggravata ed Intelligenza Artificiale: non è più tollerabile che venga usata da Professionisti come banca dati giurisprudenziali perchè è altro. Sì alla colpa grave con condanna ex art. 96 c.p.c.*), in *La Nuova Procedura Civile, 1, 2026;*
–Tribunale di Latina, sentenza del 23.9.2025 *(Atto redatto con intelligenza artificiale a stampone, con scarsa qualità e mancanza di pertinenza: sì alla condanna ex art. 96 c.p.c. dice Tribunale di Latina),* in *La Nuova Procedura Civile,* 1, 2025;
–Tribunale di Torino, sentenza del 16.9.2025 (*Atto redatto col supporto dell'intelligenza artificiale con citazioni inconferenti: è responsabilità aggravata),* in *La Nuova Procedura Civile,* 1, 2025;
–Tribunale ordinario di Firenze, sezione imprese, ordinanza del 14.3.2025 (*Intelligenza Artificiale ChatGPT produce allucinazioni (sentenze inesistenti): responsabilità ex art. 96 c.p.c.?* in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2025.
In senso contrario, VIOLA, Critica all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. per uso negligente dell'intelligenza artificiale negli atti, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2026.

www.LaNuovaProceduraCivile.com